



Normativa relativa agli Aiuti di Stato

Indice

1.	Premessa	3
2.	Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (“aiuti alla formazione”).....	4
3.	Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (“de minimis”).....	6
4.	Glossario	7
5.	Normativa	9

1. Premessa

I regimi di Aiuti di Stato definiscono i parametri con cui le aziende che ricevono il finanziamento pubblico debbono compartecipare al medesimo finanziamento al fine di evitare distorsioni nella libera concorrenza.

I finanziamenti oggetto degli Avvisi di Fonservizi a valere sulle risorse stanziare per il funzionamento dell'Avviso, sono assoggettati ad uno dei seguenti regolamenti comunitari, sulla base della scelta effettuata dalle Imprese Beneficiarie in sede di presentazione del Piano, secondo quanto previsto dal Regime di Aiuti: *“Fondi interprofessionali per la formazione continua – Regolamento per la concessione degli aiuti alle imprese per attività di formazione continua in esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 651/2014”* – SA 40411, approvato con D.D.27/Segr.D.G./2014 del 12 novembre 2014 e successivo D.D.96/Segr.D.G./2014 del 17 dicembre 2014 di modifica – Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – comunicato alla Commissione Europea attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione (SANI) – Numero identificativo del Regime degli Aiuti 83883:

- Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (“aiuti alla formazione”)
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (“*de minimis*”)

Ai fini della determinazione del contributo concedibile, le imprese beneficiarie degli interventi dovranno optare per l'applicazione di uno dei regimi previsti dai citati Regolamenti e specificati di seguito.

Dal 1° luglio 2017 l'Impresa Beneficiaria può consultare il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per conoscere i contributi pubblici ricevuti e gli eventuali ordini di recupero pendenti per precedenti aiuti dichiarati illegali, rilevanti nella scelta del regolamento comunitario in materia di aiuti applicabile.

La concessione dei finanziamenti da parte di Fonservizi è subordinata alla interrogazione del predetto Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed alla registrazione degli stessi ad opera del Fondo, alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 52 della Legge n. 234 del 24/12/2012 e ss.mm.ii e dalle disposizioni attuative.

2. Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (“aiuti alla formazione”)

Il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e Comunicazione 2020/C224/02 dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. L’articolo 31 del predetto Regolamento è relativo agli Aiuti alla formazione.

Imprese escluse

Non possono essere erogati aiuti alla formazione ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Attività formative escluse

Scegliendo questo tipo di regime di aiuto non potrà essere oggetto di finanziamento la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo si citano alcune tipologie di formazione escluse:

- ✓ in materia di sicurezza sul lavoro per tutti i lavoratori e le figure previste ex D.Lgs 81/2008;
- ✓ in materia di HACCP;
- ✓ per l’acquisizione di patentini o qualifiche (ascensorista, conduzione impianti termici, frigorista, saldatore, ecc.);
- ✓ per l’accesso a determinate professioni (CQC – Carta di Qualificazione del Conducente, estetista, acconciatore, ecc.).

Costi ammissibili

Sono considerati ammissibili i seguenti costi:

- a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione.

- c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Intensità dell'aiuto

L'intensità di aiuto alla formazione non può superare il 50 % dei costi ammissibili del Piano.

Tale percentuale può essere aumentata al massimo fino al 70 % dei costi ammissibili al verificarsi delle seguenti condizioni, anche cumulabili tra loro:

- finanziamento richiesto da una piccola impresa: aumento di 20 punti percentuali
- finanziamento richiesto da una media impresa: aumento di 10 punti percentuali
- formazione destinata a lavoratori con disabilità o svantaggiati: aumento di 10 punti percentuali.

A titolo esemplificativo:

Tipo di Impresa	Intensità di aiuto	Presenza in formazione di lavoratori disabili o svantaggiati	Intensità di aiuto massima
Grande Impresa	50 %	+10 %	60 %
Media Impresa	60 %	+10 %	70 %
Piccola Impresa	70 %	+10 %	70 %

Nel settore dei trasporti marittimi, l'intensità di aiuto può essere aumentata fino al 100 % dei costi ammissibili, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) i partecipanti alla formazione non sono membri attivi dell'equipaggio, ma sono soprannumerari;
- b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri dell'Unione.

3. Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (“de minimis”)

Le imprese beneficiarie possono optare per l'erogazione dell'aiuto alla formazione in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e Comunicazione 2020/C224/02 sugli aiuti “*de minimis*”.

La disciplina del “*de minimis*” implica che un'impresa unica non possa usufruire in tre anni (quello per il quale si chiede il contributo e i due precedenti) di finanziamenti pubblici complessivi superiori a € 200.000,00 assegnati sotto forma di “*de minimis*” a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuti.

Gli aiuti “*de minimis*” si considerano concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti “*de minimis*” all'impresa.

Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo del “*de minimis*”, i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.

I contributi “*de minimis*” concessi nei tre anni precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico, e dunque alla sua attuale realtà economico – giuridica¹.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “*de minimis*” a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti “*de minimis*” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti “*de minimis*” concessi legalmente prima della fusione o all'acquisizione restano legittimi.

In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti “*de minimis*” concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti “*de minimis*”. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto “*de minimis*” è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

¹ In tutte le situazioni in cui l'impresa mantenga la propria realtà economico-giuridica (cambio denominazione, compagine societaria, modifica ragione sociale, ecc.), ai fini del calcolo devono essere considerati anche i contributi ricevuti anteriormente alla data di modifica. Al contrario, in caso di variazione della predetta realtà (ad es. modifica ramo di attività) devono essere considerati soltanto i contributi assegnati successivamente a tale modifica.

4. Glossario

Definizione di Impresa

Per Impresa si considera qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

Tipologia di Impresa per classe dimensionale (organico, fatturato e totale di bilancio)

- ✓ *Micro*: impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio non superiore ai 2 milioni di euro;
- ✓ *Piccola*: impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio non superiore ai 10 milioni di euro;
- ✓ *PMI (Piccola e Media)*: impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
- ✓ *Grande*: impresa che non soddisfa i criteri predetti.

Tipologia di Impresa per relazioni

- ✓ *Autonoma*: qualsiasi impresa non classificata come impresa associata oppure come impresa collegata;
- ✓ *Associata*: tutte le imprese non classificate come imprese collegate e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle);
- ✓ *Collegate*: le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
 - un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

✓ *Unica*: l'insieme di imprese collegate tra loro.

Definizione di Fatturato

Per Fatturato s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari.

Definizione di Totale di Bilancio

Per Totale di Bilancio s'intende il totale dell'attivo patrimoniale.

Lavoratore con disabilità:

Chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

- ✓ chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale
- ✓ chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;

Lavoratore svantaggiato

Chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

- ✓ non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- ✓ avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- ✓ non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- ✓ aver superato i 50 anni di età;
- ✓ essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- ✓ essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- ✓ appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

5. Normativa

- ✓ **Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese** (Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 238 del 12 ottobre 2005).
- ✓ **Fondi Interprofessionali per la Formazione Continua - Regolamento per la concessioni di aiuti alle imprese per attività di formazione continua esentati ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014** (Approvato con D.D. 27\Segr. D.G.\2014 del 12 novembre 2014 e successivo D.D. 96\Segr. D.G.\2014 del 17 dicembre 2014 di modifica della Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
- ✓ **Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».**
- ✓ **Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.**